

R.G. n. 47/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Costanza Comunale	Presidente
Dott. Enrico Capanna	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 268 co. 2 C.C.I.I. depositato da Parrocchia di San Giusto in ente ecclesiastico, civilmente riconosciuto con Decreto Ministeriale 11/12/1989, con sede a Prato, Viale della Rimembranza n° 8 (Codice Fiscale: 92005290488), in persona del parroco *pro tempore*, Don Helmut Szeliga nato a Zabrze (Polonia) il 10/04/1959 (SZL HMT 59D10 Z127E), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bartolini del foro di Prato (BRT RRT 64E27 G999X) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Prato, Via Del Cittadino n° 18 come da procura allegata al ricorso;

esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento;

rilevato che il debitore non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche operate nei suoi confronti; che infatti è stata operata la notifica sia a mezzo PEC all'indirizzo risultante dalla visura CCIAA dell'impresa individuale, sia a mezzo PEC a Stolfi Carlo, nonché è stato disposto il rinnovo della notifica a Stolfi Carlo presso la residenza anagrafica non risultando riscontri circa l'iscrizione a INAD dell'indirizzo PEC dello stesso; che tutte le notifiche operate si sono perfezionate nel rispetto dei termini assegnati di legge;



ritenuto che sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi del debitore è situato in Italia e, precisamente, in Prato;

valutato che il ricorrente risulta legittimato alla domanda svolta in quanto titolare di titolo giudiziale monitorio non opposto, divenuto definitivo ex art. 647 c.p.c., precettato per € 53.152,45 e già posto in esecuzione tramite pignoramento mobiliare, senza esito;

ritenuto che il debitore è soggetto alla disciplina invocata della liquidazione controllata, ricorrendo i requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.;

considerato che sussiste il requisito di cui all'art. 268 co. 2 C.C.I.I. dal momento che la società resistente ha debiti scaduti e non pagati superiori a € 50.000,00 (cfr. anche il solo debito azionato dal ricorrente, in uno al debito erariale risultante dall'istruttoria dell'ufficio particolarmente elevato per la fattispecie, pari a circa € 144.000,00);

ritenuto, pertanto, che il debitore versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, e che ciò emerga in particolare con riferimento all'esito negativo delle esecuzioni mobiliari già poste in essere;

ritenuto, infatti, che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

ritenuto che ricorrano quindi i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che deve essere nominato un Liquidatore, tenendo conto in tale nomina dei criteri indicati dal CCII;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di **Stolfi Carlo** (c.f. STL CRL 72H23 G999C), nato Pistoia il 23/09/1972, residente a Prato in Via Donizetti n° 74, titolare dell'impresa individuale **Stolfi Offroad di Carlo Stolfi**, con sede legale in Prato, Via Metauro n° 9;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;

NOMINA



Liquidatore l'OCC di Prato nella persona della **dott.ssa Donatella Bragagni**;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

ORDINA

al Liquidatore nominato:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;

AVVISA



il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 22/07/2026.

Il Giudice Rel.

Dott.ssa Elisabetta Donelli

La Presidente

Dott.ssa Costanza Comunale

